

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODANO

Presentata il 26 settembre 1985

Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi si è sviluppato un intenso dibattito sull'importante problema della ricerca nel nostro paese in relazione anche al fatto che siamo fortemente debitori di *know how* e per cospicui versamenti di *royalties*.

Autorevoli riviste specializzate anche straniere formulano, purtroppo, giudizi severi e valutazioni poco confortanti: si descrive la ricerca in Italia come un mondo nel quale non sempre regna la capacità e il rigore scientifico.

Di contro, come ha sostenuto recentemente il neo nominato presidente del CNR, la media dei lavori pubblicati dai ricercatori italiani è pressoché eguale a quella dei colleghi europei ed americani, nonostante che i fondi disponibili siano di gran lunga inferiori e che all'interno dell'Istituto operino strutture non eccessivamente produttive ed in alcuni casi anche obsolete.

A nostro avviso la relazione del nuovo presidente si differenzia dalle precedenti per i criteri di valutazione e l'impegno a fare di più ed in modo nuovo.

Sino ad ora indiscutibilmente il CNR da un lato ha agito da vera e propria agenzia economica di ricerca nei confronti dell'università, dall'altro ha finito per surrogare sui temi della ricerca il potere politico assente. Carenze anche gravi si sono evidenziate sul piano organizzativo, scientifico e politico: professionalità non rispettate, bilanci asettici, emarginazione della funzione amministrativa.

Eppure anche in questo quadro l'impressione è che il CNR possa assumere ugualmente un ruolo determinante nei confronti della funzione che la ricerca scientifica può svolgere per lo sviluppo sociale, economico e culturale del paese.

Un disegno politico di riforma del CNR emerge da più parti ed in più occasioni.

Non a caso lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, ha costituito nel maggio dello scorso anno un Comitato per la scienza e la tecnologia, formato da 12 autorevoli e prestigiosi scienziati, con il compito specifico di approntare un rapporto dettagliato con precise indicazioni sulla riorganizzazione del settore, sugli interventi necessari per garantire l'applicazione in tempi brevi delle innovazioni tecnologiche, sui rapporti internazionali mantenuti da enti di ricerca ed organismi statali.

Il documento sarà utilizzato quale base preliminare per una Conferenza internazionale sulla tecnologia e l'occupazione.

Più indietro nel tempo il gruppo parlamentare socialista nel luglio '82 ha tenuto a Pisa un Seminario su « Politica della scienza, tecnologia, sviluppo » in cui molta attenzione è stata dedicata al CNR.

In questa sede basti ricordare che da parte dei relatori emerse la inderogabile necessità di proporre specifiche soluzioni tecniche per individuare un nuovo assetto legislativo e normativo del CNR: quindi non una mini-riforma che lasci immutato il quadro normativo e istituzionale più generale, ma un progetto che poggi su basi solide e coerenti, un discorso che non voglia rimanere velleitario e contraddittorio.

È noto, altresì, che il CNR fu istituito nel 1923 e ristrutturato in organo dello Stato avente propria personalità giuridica con il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, secondo il quale (articolo 2, comma secondo) si definisce il CNR organo dello Stato che « promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del processo scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene alle attività scientifico-tecniche dello Stato; provvede alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, studia i problemi scientifico-tecnici inerenti alla ricostruzione del paese ».

Nel 1983 ha ampliato il proprio campo di competenza intervenendo nei settori scientifici, umanistici e tecnologici

e diventando organo di consulenza del CIPE con il compito di analizzare lo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia; nel 1975 con la legge n. 70, è stato inquadrato fra gli enti del parastato.

Il CNR ha, fra l'altro, compiti di coordinamento e di promozione nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni. In particolare attua e finanzia ricerche di interesse nazionale condotte direttamente dai propri organi operativi o in base a contratti di ricerca, da istituzioni scientifiche, università e altre organizzazioni pubbliche e private e concede assistenza ed aiuto ad istituti scientifici, a studenti e ricercatori, anche mediante il conferimento di borse di studio.

Sono organi direttivi del CNR: il presidente, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa. Sono organi di consulenza: 11 comitati formati da 140 membri, 12 dei quali sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri sono eletti tra il personale docente delle università ed il personale ricercatore dei vari enti di ricerca. Sono organi operativi del CNR: gli istituti (127), e i centri (118), oltre, almeno fino ad ora, i gruppi. Da rilevare che grandissima parte degli organi che sono stati recentemente costituiti sono collocati nel Sud.

Il ruolo di un Consiglio nazionale delle ricerche rinnovato non può essere che, principalmente, quello di svolgere attività di ricerca i cui settori di maggiore interesse sembrano essere:

nuovi e avanzati settori di ricerca che l'università, per propria struttura e regolamentazione, stenta a ricoprire;

settori dove la ricerca universitaria è carente e che siano di particolare interesse culturale e/o sociale e fra questi, principalmente, quelli a carattere interdisciplinare;

settori che richiedono grossi e organizzati investimenti di risorse, che non sono quindi facilmente attivabili nell'ambito universitario.

Inoltre per le competenze e le grosse concentrazioni di apparecchiature (si

pensi ai grandi centri di calcolo di cui il CNR dispone), questo ente potrebbe anche svolgere un servizio tecnologico di alto livello, al quale potrebbero accedere da una parte l'università e, dall'altra, le varie realtà produttive e dei servizi del paese.

Adeguati modi dovranno essere trovati per il trasferimento delle conoscenze acquisite in queste attività di ricerca, in modo da utilizzarle nei vari settori del paese.

È tempo dunque di realizzare nelle leggi e nei fatti un modo nuovo di utilizzare la ricerca al servizio del paese valorizzando tutte le risorse disponibili, razionalizzando gli interventi e pianificando gli obiettivi.

A questo scopo è indispensabile predisporre gli strumenti idonei.

La separazione temporale fra ricerca applicata, a breve e medio termine e quella di base, a lungo e lunghissimo periodo, si sta sempre più accorciando nella realtà industriale odierna.

Non vi è più, al momento attuale, ricerca fondamentale o ricerca applicata, ma soltanto buona ricerca che vede successivamente, in tempi più o meno ravvicinati, applicazioni dirette o indirette.

Il futuro industriale economico e sanitario del nostro paese dipende in larga misura dalla capacità del sistema di condurre tale ricerca nella scienza e tecnologia al massimo livello; l'attenzione e l'operativo dinamismo debbono essere indirizzati verso la scienza e la tecnologia.

Tale esigenza emerge anche dal confronto con la situazione esistente in altri paesi, anche se in forme diverse.

In Gran Bretagna la responsabilità della ricerca scientifica è ripartita fra due organi ministeriali: i Dipartimenti per l'educazione e la scienza cui fanno capo le Università e quattro Consigli delle ricerche (agricoltura, medicina, scienza, ambiente) che operano sia tramite università, sia in laboratori propri, ed il Ministero delle tecnologie, cui fanno capo undici centri di ricerca settoriale.

In Francia l'elaborazione di una politica coordinata della ricerca spetta al Ministro incaricato della ricerca scientifica e delle questioni atomiche e spaziali. Per queste ultime il Ministro vigila direttamente su CNES (Centro nazionale di studi spaziali) e sul CEA (Commissariato delle ricerche atomiche) che svolgono programmi di ricerca a fini civili e militari, per quanto riguarda la ricerca scientifica negli altri settori cura il coordinamento dei programmi attuali dalle altre amministrazioni. A tale fine vi sono delle Delegazioni generali alla ricerca scientifica di programmazione e di intervento e un Comitato consultivo di dodici persone nominate per un periodo di quattro anni.

Nella Germania Occidentale, nell'ambito del Governo federale, il Ministro della ricerca scientifica assicura il finanziamento di programmi federali, i principali dei quali sono attinenti alla scienza in generale, la ricerca e lo sviluppo nucleare, la ricerca spaziale. A livello del Governo federale spetta al Ministero della ricerca scientifica il coordinamento delle iniziative delle altre amministrazioni, sia tramite un Comitato interministeriale di funzionari che permette uno scambio di informazioni sulle rispettive attività, sia a più alto livello con la presidenza, su delega del cancelliere, di un Comitato dei ministri per la ricerca scientifica.

In Belgio spetta al primo Ministro il coordinamento della politica scientifica che egli elabora con l'assistenza del Consiglio nazionale della politica scientifica, al quale spettano compiti di accertamento, studio, programmazione del settore.

Negli Stati Uniti il coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo, condotte da amministrazione ed enti di Stato direttamente in laboratori propri o indirettamente tramite contatti con industrie e università, spetta ad un organo complesso così strutturato: un consigliere scientifico del Presidente presiede il comitato scientifico consultivo del Presidente del Consiglio federale delle scienze e della tecnica. Il consigliere scientifico dispone

di un proprio organo, l'ufficio della scienza e della tecnologia, distinto in 18 settori e si avvale di Commissioni di esperti costituite di volta in volta per problemi particolari.

Nell'Unione Sovietica un comitato di Stato per il coordinamento delle attività di ricerca presieduto da un vice presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, di definire i temi di ricerca di interesse nazionale e di evitare le sovrapposizioni e le duplicazioni degli sforzi, di assicurare il trasferimento sul piano industriale dei risultati scientifici acquisiti all'interno ed all'estero e suscettibili di impegno. Il Comitato di studio per il coordinamento si avvale di 30 comitati consultivi formati da esperti ed approva i programmi di ricerca fissandone le priorità in relazione agli obiettivi del piano economico nazionale.

IL CNR deve divenire un ente prevalentemente operativo o, come si usa anche dire, « di gestione », con una sua « testa » politico-amministrativa autonoma e pienamente responsabile.

Il CNR, che ha fra i suoi compiti istituzionali quello di coordinare la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico, si è andato progressivamente sviluppando come un ente che svolge un'attività di ricerca in proprio, attraverso i suoi organi o strumenti d'intervento di cui si è dotato.

Si pongono a questo proposito alcune riflessioni.

Il CNR, divenuto un ente che svolge ricerca in proprio su un campo vastissimo di interessi scientifici nelle aree più diverse, deve perseguire anche la ricerca

fondamentale, condizione indispensabile per garantire la libertà della ricerca stessa.

Il CNR deve ristrutturare i propri organi di ricerca ed i propri strumenti d'intervento per adeguarli ai compiti di riorganizzazione della ricerca d'interesse nazionale e sociale, che dovrebbero rimanere fra le sue competenze, unitamente a quella di consulente dello Stato che, in linea tecnica, gli è stata sempre riconosciuta.

Una tale ristrutturazione è essenziale; non si deve dimenticare che l'attuale agglomerato di organi, di cui il CNR dispone, è stato in larga misura determinato spesso al di fuori di organici programmi di sviluppo.

L'attuale assetto degli organi del CNR, se fosse lasciato immutato porterebbe fatalmente ad un suo smembramento.

Parimenti non funzionante e corretta è la collocazione del coordinamento nazionale al di fuori del CNR stesso; il problema del coordinamento è centrale alla ricerca a livello nazionale.

Necessita quindi adeguare le linee di sviluppo di una moderna società industriale avanzata e il ruolo e le funzioni della ricerca scientifica, che di tale sviluppo è indiscutibilmente un fattore sempre più centrale e determinante.

Tenuto conto che il CNR è l'organo scientifico di maggior rilievo che opera nel paese, tenendo conto dei molteplici compiti e funzioni che svolge nel paese, è opportuno che siano stabilite le linee di riforma delineate e che consentano di modificare la sua organizzazione e di intaccare il metodo polifunzionale di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ART. 1.

(Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica).

È istituito il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro della ricerca scientifica è membro di diritto del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Al Ministero sono devolute tutte le funzioni del Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previste dalla vigente legislazione, purché compatibili con le disposizioni della presente legge.

Il Ministero esercita altresì le seguenti attribuzioni:

a) accerta le condizioni e valuta le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica in rapporto allo sviluppo nazionale;

b) formula il programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 e propone la ripartizione del fondo nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica secondo precisi criteri di priorità. A tal fine il Ministro, tra l'altro, propone annualmente al Ministro del tesoro gli stanziamenti per gli appositi capitoli degli stati di previsione dei singoli Ministeri da destinare alla ricerca scientifica e tecnologica;

c) attua gli adempimenti programmatici di cui alla precedente lettera b);

d) coordina i programmi di ricerca delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati e formula indirizzi per orientare i programmi di ricerca e gli apporti dei privati;

e) promuove, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, iniziative idonee a favorire, anche mediante convenzioni e accordi, lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Gli accordi nello stesso campo, ad iniziativa del Ministero degli affari esteri, sono stipulati d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, il quale ne assicura, in fase di attuazione, la corrispondenza con gli sviluppi della politica scientifica nazionale;

f) definisce con le organizzazioni sindacali del personale ed approva con proprio decreto ogni due anni l'accordo collettivo di lavoro nazionale che consenta la massima valutazione della professionalità.

Ai fini del perseguimento dei compiti indicati nel presente articolo e per le singole indagini, il Ministero può stipulare convenzioni per studi e ricerche con enti pubblici e privati, anche internazionali e stranieri, con università, istituti universitari e scientifici nonché imprese pubbliche e private.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni anno al Parlamento una descrizione sintetica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti dei vari settori.

Le attribuzioni del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica previste dal presente articolo, si esercitano anche nei confronti delle iniziative di ricerca riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, salvo le competenze sul piano operativo delle amministrazioni centrali e locali.

Il Ministero esercita le proprie attribuzioni in conformità agli indirizzi del pro-

gramma economico nazionale, alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché agli impegni derivanti da accordi e convenzioni internazionali.

La partecipazione ai programmi di ricerca della Comunità economica europea è assunta in proprio dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica cui spettano le decisioni finali sulle iniziative comunitarie, su quelle nazionali collegate a queste ultime e sulle nomine dei relativi responsabili.

Al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica fanno capo, altresì, tutte le decisioni e gli interventi relativi ad accordi bilaterali o multilaterali concernenti collaborazioni internazionali in tema di ricerca e sviluppo.

ART. 2.

(Programma nazionale della ricerca).

Il programma nazionale della ricerca, in coerenza con il programma economico nazionale, individua gli obiettivi della ricerca scientifica e tecnologica rivolta al conseguimento di applicazioni interessanti lo sviluppo economico, sociale e culturale nazionale; fissa i criteri per il loro conseguimento in ordine ai tempi, alle procedure e agli organismi esecutivi; stabilisce direttive per la politica di ricerca scientifica e tecnologica e per la determinazione dei settori prioritari previsti, nelle varie forme, dalle vigenti disposizioni di legge.

Il programma deve contenere chiari riferimenti ai corrispondenti programmi della Comunità economica europea.

Il programma è quinquennale. In caso di esigenze sopravvenute possono essere adottati progetti particolari di ricerca nel rispetto delle priorità stabilite dal programma e con le medesime procedure. Essi non possono essere più di uno per ciascun anno del quinquennio e debbono essere reinseriti nel programma successivo.

Il programma comprende la totalità degli interventi pubblici, inclusi quelli re-

lativi a settori specifici ed alle partecipazioni internazionali, esclusa la ricerca promossa dal Ministero della difesa.

Il programma nazionale della ricerca formulato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica è approvato dal CIPE.

Alla attuazione del programma partecipano gli organismi di ricerca pubblici e privati, nazionali e locali.

Le università o gli istituti di istruzione superiore vi partecipano senza pregiudizio per la loro autonomia e per le loro attività istituzionali. Al finanziamento del programma si provvede mediante il Fondo generale di cui all'articolo 9.

ART. 3.

(Comitato interministeriale per la programmazione economica).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica:

a) impartisce le direttive generali per la formulazione del programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica in coerenza con il programma economico nazionale;

b) approva il programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica e i progetti particolari di cui all'articolo 2;

c) indica gli adempimenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;

d) esprime il parere sugli stanziamenti complessivi proposti dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del successivo articolo 9 da iscrivere negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, ai fini della formulazione del bilancio generale dello Stato, in relazione a quanto disposto dallo stesso articolo 9 sulla istituzione del fondo nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) esamina ed approva la relazione sullo stato della ricerca e valuta l'effetto dei risultati raggiunti ai fini dei programmi di sviluppo.

ART. 4.

(Le regioni e gli enti locali).

Le regioni e gli enti locali concorrono alla definizione e alla attuazione della politica nazionale della ricerca scientifica e tecnologica sia contribuendo a formulare la domanda di ricerca sia offrendo la disponibilità per particolari programmi.

Le iniziative di ricerca da attuarsi da parte delle regioni e degli enti locali, in particolare per il trasferimento delle conoscenze sul piano produttivo e dei servizi, vanno raccordate per la dislocazione territoriale e la priorità dei programmi di ricerca ai piani di sviluppo regionali e comprensoriali e al programma nazionale della ricerca.

ART. 5.

(Vigilanza).

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica esercita la direzione e la vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche e, congiuntamente con i Ministri competenti, sugli enti pubblici che svolgono attività di ricerca, escluse le università e le accademie.

In relazione alla vigilanza congiunta di cui al precedente comma, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica esercita le attribuzioni a lui spettanti:

a) sulle attività di ricerca svolte dagli enti vigilati nel periodo precedente, al fine di valutarne i risultati nonché la incidenza e la connessione con l'attività di ricerca successiva;

b) sull'impostazione, elaborazione e formulazione dei provvedimenti di ricerca da presentarsi da parte degli enti vigilati per la verifica di conformità al pro-

gramma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica;

c) sulle iniziative adottate dagli enti vigilati per trasferire i risultati della ricerca sul piano della produzione e dei servizi sociali.

Gli enti vigilati comunicano semestralmente al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica e ogni volta che ne siano richiesti dallo stesso dati e informazioni utili all'esercizio della vigilanza.

Gli enti vigilati danno altresì notizie delle risultanze dei bilanci di previsione e consuntivi e di ogni altro documento che abbiano attinenza o connessione con i fatti indicati alle precedenti lettere a), b), c).

Salvo che sia già diversamente disposto dalle norme in vigore, un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica partecipa ai lavori degli organi collegiali direttivi degli enti di ricerca vigilati, senza diritto di voto. Ai fini dell'esercizio della vigilanza a lui spettante, il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica può inviare presso gli enti di ricerca vigilati esperti con funzioni ispettive ed effettuare con i Ministeri covigilanti periodici scambi di informazioni sulle rispettive vigilanze ai fini di armonizzarne l'esercizio e di adottarne se del caso, anche congiuntamente, i necessari provvedimenti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati gli enti esclusi dalla vigilanza del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica organizza un Servizio informativo che cura l'elenco ordinato dei brevetti, patenti e licenze concessi in Italia e nel mondo.

Il Servizio informativo brevetti cura la massima diffusione gratuita delle conoscenze.

ART. 6.

(Organizzazione del Ministero).

Il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica è costituito da una Segreteria tecnico-scientifica-amministrativa composta da personale di ruolo del Ministero; da personale delle amministrazioni dello Stato, collocato in posizione di fuori ruolo; da personale comandato da enti pubblici, anche economici, se del caso in deroga ai rispettivi ordinamenti; da personale comandato da società di ricerca.

La direzione degli uffici, l'unicità e la continuità dell'indirizzo tecnico-scientifico dell'attività del Ministero e l'attuazione delle direttive del Ministro sono curati dal segretario generale, nominato anche tra persone estranee all'amministrazione dello Stato, dotate di particolare qualificazione scientifica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il segretario generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Al segretario generale sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dirigenti generali di livello B dell'amministrazione dello Stato, nonché una speciale indennità stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello del tesoro.

Presso il Ministero è istituita la Ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro.

ART. 7.

(Delega al Governo).

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per:

a) l'organizzazione della segreteria in servizi ed uffici;

b) l'istituzione dei ruoli del personale del Ministero della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, con un limite massimo di 20 unità per la carriera direttiva;

c) la determinazione dei contingenti di personale di altre amministrazioni ed enti pubblici e società di ricerca da collocare a disposizione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica in posizione di fuori ruolo o di comando;

d) la determinazione numerica nonché il trattamento economico degli esperti da assumere con contratto di impiego privato.

Con le stesse norme è disciplinato, in sede di prima formazione dei ruoli di cui alla lettera b), il conferimento dei posti, sino alla qualifica di dirigente superiore inclusa, al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio comunque retribuito presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonché al personale di altre amministrazioni e di enti pubblici che ne faccia domanda.

I posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli che risultassero disponibili dopo i conferimenti di cui al comma precedente sono attribuiti con pubblici concorsi.

All'emanazione delle anzidette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello del tesoro.

Il personale di cui alle precedenti lettere b), c) e d) non può essere complessivamente superiore a 250 unità.

ART. 8.

(Spesa).

Le spese necessarie al funzionamento del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte in un apposito stato di previsione della spesa del bilan-

cio generale dello Stato. Ad essa sono trasferiti gli stanziamenti già previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella rubrica « Servizi riguardanti il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 9.

(Fondo generale della ricerca).

È istituito, nell'ambito del bilancio generale dello Stato, il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica per il finanziamento del programma nazionale della ricerca.

L'entità globale del Fondo è annualmente definita in rapporto alle esigenze economiche e sociali del paese fissate dal programma economico nazionale. Tale entità viene proposta dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

L'incremento annuale del Fondo viene stabilito in relazione ai piani pluriennali di ricerca.

Esso comprende:

a) la quota relativa ai programmi di promozione delle conoscenze da attribuire alle università e agli istituti nazionali di ricerca fondamentale;

b) la quota destinata alla ricerca pubblica per i diversi settori economico e sociale. Tale quota è utilizzata per il finanziamento di piani operativi corrispondenti al programma nazionale della ricerca e realizzati dagli enti pubblici di ricerca e dalle amministrazioni dello Stato;

c) la quota destinata all'intervento pubblico a sostegno della ricerca da parte delle imprese a partecipazione statale e di quelle private nei termini previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la quota destinata all'intervento pubblico a sostegno dei processi di trasfe-

rimento e di diffusione delle tecnologie. Tale quota è utilizzata per il finanziamento di attività e iniziative promosse dalle regioni congiuntamente con l'università, istituzioni scientifiche e settori produttivi;

e) la quota relativa alle partecipazioni a programmi internazionali di ricerca nei diversi settori.

In sede di prima applicazione della presente legge sono conferiti al Fondo gli stanziamenti previsti dagli stati di previsione dei singoli Ministeri negli appositi capitoli relativi a spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 10.

*(Liberalità a favore del
Fondo generale della ricerca).*

Le liberalità disposte a favore del Fondo generale di cui all'articolo 9 sono esenti da qualsiasi gravame fiscale.

TITOLO II.

PROCEDURE DEL COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ART. 11.

*(Relazione sullo stato
della ricerca scientifica e tecnologica).*

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica predispone la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e gli enti pubblici di ricerca.

In essa sono illustrati i risultati conseguiti nell'anno precedente, i criteri di co-

ordinamento seguiti e le prospettive di sviluppo con riferimento anche al programma nazionale, di cui all'articolo 2.

La relazione comprende le indicazioni relative ai risultati delle ricerche e alla gestione del Fondo speciale della ricerca applicata presso l'IMI con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella relazione sono anche contenute proposte in ordine agli stanziamenti per la ricerca da attribuire a ciascun Ministero e da iscrivere nel fondo di cui al precedente articolo 9 per l'anno successivo, nonché alle variazioni da apportare agli stanziamenti stessi per l'esercizio in corso. La relazione è sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica che la trasmette, entro il 31 maggio con le sue proposte conclusive, al Ministero del tesoro.

La relazione, unitamente alla delibera del CIPE, è allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica.

Per acquisire elementi di informazione e di giudizio ai fini della predisposizione della relazione di cui ai commi precedenti, il Ministro può inviare propri funzionari con funzioni ispettive presso gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca o vi concorrono.

ART. 12.

(Coordinamento e approvazione delle attività di ricerca).

Il Ministro, secondo le direttive programmatiche del CIPE, cura e promuove il coordinamento e lo sviluppo delle attività di ricerca delle amministrazioni statali e degli enti pubblici da esse dipendenti o vigilati, compresi gli enti di gestione per le società a prevalente partecipazione statale, attraverso l'accertamento della corrispondenza dei programmi con gli obiettivi del programma nazionale, che devono essergli sottoposti entro il

primo marzo di ogni anno. Detti programmi devono contenere elementi analitici di valutazione idonei anche al fine di calcolo del fabbisogno finanziario e devono essere corredati dei dati consuntivi dell'attività svolta nell'anno precedente, dei costi sopportati e dei risultati conseguiti.

Eventuali variazioni dei programmi devono seguire la stessa procedura.

Il Ministro della pubblica istruzione, fermo il disposto del settimo comma dell'articolo 2 della presente legge, dà notizia al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, con riguardo alle università ed agli istituti scientifici ed equiparati, dei risultati conseguiti nell'anno precedente e dei programmi che, nell'ambito di propria competenza, si propone di attuare nell'anno successivo, con indicazione del presumibile fabbisogno finanziario. Qualora gli istituti scientifici equiparati dipendano direttamente da altri ministeri, le indicazioni, di cui al presente comma sono fornite dal Ministro competente.

ART. 13.

Per la formulazione e l'esecuzione del programma nazionale il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica si avvale della consulenza del Consiglio superiore per la scienza e la tecnologia (CSST), composto da 25 membri di nomina ministeriale scelti tra esperti di chiara fama, che durano in carica un quinquennio.

Il CSST si avvale di esperti esterni anche stranieri e consulta i proponenti dei programmi. Gli elaborati del CSST sono pubblici.

ART. 14.

Per l'esecuzione del programma il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di proporre la costituzione di agenzie preposte a promuovere e sviluppare particolari settori o a realizzare

particolari progetti strategici alle dipendenze del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Le agenzie attuano i programmi di ricerca nei centri e laboratori di enti ed università.

Il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica attua la realizzazione dei servizi scientifici nazionali per collaudi, omologazioni, esecuzione di misure e certificazioni su commessa esterna, esecuzione di esperimenti per conto di imprese od enti.

I servizi scientifici nazionali si articolano nei centri e laboratori nazionali e nelle università, al fine di costituire una rete di assistenza alle piccole e medie imprese.

ART. 15.

*(Anagrafe degli enti
e dei centri di ricerca).*

È istituito, presso la segreteria del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, un registro degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, dei centri di ricerca dipendenti da amministrazioni dello Stato, dalle regioni, degli enti locali.

Il registro deve indicare la denominazione e la sede di ciascun ente o organismo, il legale rappresentante, i componenti degli organi direttivi e gli estremi dell'atto costitutivo.

Le amministrazioni di cui al primo comma debbono trasmettere annualmente l'elenco degli organismi dipendenti e società controllate che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché trasmettere i dati essenziali concernenti i risultati e i programmi di ricerca con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'elenco di cui al precedente comma deve essere trasmesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. Debbono altresì essere comunicati i risultati dei programmi di ricerca svolti negli ultimi cinque anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge con

l'indicazione dei relativi stanziamenti ed i dati essenziali delle attività in corso.

Non possono essere concessi finanziamenti anche indiretti a fini di ricerca scientifica e tecnologica, inclusi quelli destinati a costruzione e gestione di prototipi, esclusi quelli riguardanti il Ministero della difesa, che gravino sul bilancio dello Stato o di ogni altro ente pubblico per i quali gli interessati non abbiano documentato l'adempimento delle formalità a loro carico per la iscrizione nel registro di cui al primo comma.

ART. 16.

(Esecuzione del programma).

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica affida, in base alle indicazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, l'esecuzione delle ricerche costituenti oggetto del programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, ivi inclusi gli aspetti internazionali, agli organismi pubblici di ricerca e agli uffici e servizi tecnici dello Stato che sono tenuti a collaborare, nonché a uffici e servizi delle regioni e degli enti locali oppure a organismi privati.

La collaborazione non pregiudica l'adempimento dei compiti istituzionali dei singoli organismi pubblici né l'autonomia scientifica di cui godono le istituzioni di istruzione.

I rapporti con organismi privati, quali consorzi industriali, società di ricerca anche a capitale pubblico, organismi costituiti con la partecipazione anche di enti locali, sono regolati da convenzioni o contratti.

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso un proprio bollettino mensile gratuito, cura che venga data adeguata pubblicità in ordine ai titolari delle convenzioni o contratti, ai temi di ricerca, alle somme erogate, alle diverse opportunità di finanziamento nazionali e internazionali dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 17.

(Delega al Governo per la ristrutturazione degli enti pubblici di ricerca).

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la ristrutturazione ed il riordinamento degli enti pubblici di ricerca di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in conformità ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) caratterizzazione degli enti come strutture nazionali, con articolazioni operative territoriali per grandi settori scientifici anche riferiti a fondamentali obiettivi di sviluppo economico-sociale;

b) caratterizzazione degli statuti che consenta agli istituti o enti di ricerca, specificatamente impegnati in attività di ricerca su obiettivi economico-sociali di promuovere, anche attraverso la partecipazione a consorzi o società di ricerca, iniziative di sviluppo sperimentale applicativo ed industriale e di diffusione e trasferimento tecnologico; di cooperare, attraverso l'interazione con l'università, nelle rispettive e differenziate funzioni, per lo sviluppo culturale e sociale del paese; di sostenere, attraverso un rapporto diretto con le regioni, la vitalizzazione del ruolo degli enti locali quali sede di incontro tra utenti ed operatori della ricerca, di collegamento e confronto con programmi di trasferimento e pubblicazione dei risultati;

c) definizione dello stato giuridico dei lavoratori della ricerca pubblica, che garantisca lo sviluppo della professionalità, la mobilità degli addetti alla ricerca all'interno degli enti pubblici di ricerca, e possibilità di interscambio tra gli enti stessi e le università, le imprese produttive, le amministrazioni autonome dello Stato e le organizzazioni di ricerca della Comunità europea;

d) vigilanza unica esercitata da parte del Ministero della ricerca scien-

tifica e tecnologica per quanto attiene le scelte generali, il coordinamento dei programmi, la organizzazione del lavoro e forme di concerto con altri Ministeri relativamente agli enti e ai programmi che ne coinvolgono le rispettive competenze.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1985 in lire 1 miliardo e 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.